



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Via Vittorio Emanuele II n. 27 Tel. 086385139 Fax 086385259 E-mail: comunedibiseegna@libero.it C.F. 00213000664

Prot.n° 2407 del 15.09.2023

ORDINANZA N°8

Oggetto: Misure di controllo e prevenzione sanitaria - censimento dei rivestimenti in amianto presenti sul territorio comunale.

Il Sindaco

Premesso:

- che l'amianto è un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa separabile in fibre molto sottili e resistenti, largamente impiegato nel passato in vari settori, dall'edilizia all'industria (coperture per tetti, canne fumarie, serbatoi d'acqua, condotte idriche, lastre ondulate, ecc.), fino all'emanazione della L. 257/92 che ne ha disposto la completa dismissione, poiché l'inalazione delle fibre liberate nell'aria comporta un **grave** rischio per la salute (le fibre d'amianto detto anche asbesto, sono cancerogene se inalate, determinando lo sviluppo di tumori maligni alle vie respiratorie, in particolare il mesotelioma pleurico);

- che i manufatti che contengono l'amianto, con il passare degli anni subiscono, come tutti i materiali, un invecchiamento naturale causato da piogge acide e da altri agenti atmosferici (vento, stress termico, dilavamento d'acqua piovana, ecc.) e danneggiamenti conseguenti ad interventi di manutenzione, riparazione, sollecitazioni meccaniche, perforazioni, incrinature ecc., aumentando così la tendenza ad emettere in atmosfera fibre pericolose;

tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti

d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che i piani regionali richiamati dall'art. 10 comma 2 lettera I della L. 257/92 devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti e che, in conformità al comma 1 dell'art 12 della suddetta legge, le ASL effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

- che il comma 5 dell'art. 12 della legge 257/92 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presenti negli edifici;

Considerato:

- che le normative attuative regionali prevedono il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenente amianto libero o in matrice friabile, e che il censimento dovrà riguardare

a) le imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto;

b) gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva in cui sia presente amianto libero o in matrice friabile;

c) i capannoni dismessi con componenti in cemento amianto soprattutto quando dislocati in prossimità di centri urbani;

d) gli edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;

e) gli impianti industriali dove è stato usato per la coibentazione di tubi e serbatoi;

f) le cave e le miniere in cui sono presenti affioramenti ofiolitici con serpentiniti;

g) le imprese di bonifica e smaltimento;

Considerato, pertanto:

- che è pertanto necessario e urgente avviare e realizzare il processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica e che nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

- che occorre tenere sotto osservazione ogni fonte d'inquinamento e, inoltre, tutti i materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa predisposizione di apposito piano di lavoro per la rimozione, trasporto, smaltimento dei materiali e messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica;

- che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale;

Tenuto conto, inoltre:

- che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ordina

A tutti i proprietari di immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi, informando che presso l'ufficio tecnico di questo Comune, nei giorni di apertura al pubblico, sono disponibili le schede per il censimento;

dispone

Che la presentazione della scheda, inoltre, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 27/03/1992, n. 257 e dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 08/08/1994 e che il Comune provvederà a trasmettere all'ASL tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza;

Che qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:

- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
 - le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
 - il nome della figura designata con compito di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP.

avverte

che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, per l'inosservanza dell'obbligo stabilito ai precedenti punti è prevista la sanzione amministrativa da Euro € 2.000 a Euro 5000, ai sensi della suddetta legge 257/1992, art. 15, comma 4;

informa

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

e dispone

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bisegna



Data, 15/09/2023.

Il Sindaco

Antonio MERCURI